

## Le molte falle del decreto sicurezza

Autore: [Corte di cassazione - Ufficio massimario](#)

Il Massimario della Cassazione è un organo tecnico interno alla Corte con compiti di supporto all'attività delle sezioni, sia penali che civili. Le sue attribuzioni sono molteplici: redazione delle massime (cioè le sintesi dei principi di diritto) delle sentenze più rilevanti della Suprema Corte, segnalazione delle "notizie di decisione" e dei contrasti giurisprudenziali tra le sezioni, predisposizione di relazioni sullo stato della giurisprudenza nelle questioni sottoposte alle Sezioni Unite, cura di approfondimenti scientifici sulle novità normative e sul diritto comparato e di rassegne di giurisprudenza etc. Non si tratta, dunque, di un organo che assume decisioni ma di una sorta di "ufficio studi" che offre materiali di diverso genere ai giudici.

È del 23 giugno [una delle sue ultime relazioni](#), relativa alle novità normative del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*), universalmente noto come "decreto sicurezza". **Le valutazioni in essa contenute** – che si aggiungono a quelle formulate, tra gli altri, dal direttivo dell'Associazione dei professori di diritto penale (<https://vll.staging.19.coop/in-primopiano/2025/04/14/tutti-i-rischi-del-decreto-sicurezza/>) e da oltre 230 professori di diritto pubblico (<https://vll.staging.19.coop/in-primopiano/2025/05/02/237-professori-di-diritto-pubblico-il-decreto-sicurezza-violata-la-costituzione/>) – **sono impietose e riguardano sia l'emanazione del decreto e la sua conversione in legge sia il merito delle sue disposizioni.**

**Quanto ai presupposti del decreto, la relazione ne sottolinea la totale inesistenza**, non senza premettere che «la prassi parlamentare annovera due soli precedenti di trasposizione dei contenuti di un progetto di legge in discussione in Parlamento in un decreto-legge» (come avvenuto nel caso di specie) e che tale trasposizione era stata «a suo tempo censurata dalla dottrina costituzionalistica» e, in ogni caso, non riguardava la materia penale». In particolare nella relazione si osserva che molti sono i dubbi sulla «sussistenza dei presupposti giustificativi per il ricorso alla decretazione d'urgenza, tanto più che neppure il Governo proponente si era mai avvalso della facoltà, prevista dall'art. 72 Costituzione e dai regolamenti parlamentari, di chiedere l'esame con procedura d'urgenza di quel disegno di legge»; che l'estrema eterogeneità dei contenuti «avrebbe richiesto un esame e un voto separato sulle singole questioni» la cui mancanza sembra violare l'art. 72 della Costituzione «laddove prevede l'analisi e il voto distinto per ciascun articolo»; che «il decreto non è stato presentato alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso, come invece obbliga l'art. 77 della Carta» e che ciò potrebbe determinare «l'invalidità della legge di conversione».

**Quanto al merito, i rilievi sono numerosissimi: il «rischio di colpire eccessivamente**

**gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati»** con connesse «discriminazioni e violazioni di diritti umani»; la violazione dei principi costituzionali di materialità, determinatezza, offensività, uguaglianza, ragionevolezza e libertà di manifestazione del pensiero, per esempio nel caso di **alcune aggravanti applicate solo se il reato viene commesso in un determinato luogo (stazioni o convogli), da una specifica categoria di persone (i detenuti) o in un contesto particolare (come le manifestazioni)**; la **disparità di trattamento nei reati di resistenza o violenza a pubblico ufficiale** a seconda che la persona offesa sia un agente di pubblica sicurezza o un altro pubblico ufficiale; la **violazione del principio di proporzionalità nella previsione come delitto di comportamenti di resistenza passiva in carcere**; la **mancanza di qualsivoglia «plausibile ratio politico-criminale» nella autorizzazione agli operatori di polizia ad usare armi diverse da quelle d'ordinanza senza licenza**; l'**irrazionalità dell'estensione dello scudo penale agli agenti dei servizi** che creano o dirigono gruppi eversivi o terroristici; la **violazione delle norme europee sulla libera circolazione delle merci insita nel divieto alla commercializzazione della cannabis** «non essendovi evidenze scientifiche che provino che le infiorescenze di canapa e i derivati di varietà di canapa con un contenuto di Thc inferiore allo 0,3% siano una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica» e molto altro ancora.

[Qui il link al testo integrale della relazione: corte cassazione.relazione decreto sicurezza .pdf](https://corte.cassazione.it/relazione-decreto-sicurezza.pdf)